

Pisa, lì 31/10/2019

Oggetto: Relazione su modifica regolamento vigente sulla IUC con effetto dall'anno di tributo 2020 introduzione **art. 28-ter Agevolazione per l'attuazione del "baratto amministrativo"** e modifica articolo e **art. 29 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**.

Art. 28-ter Agevolazione per l'attuazione del "baratto amministrativo"

Sul regolamento IUC è stato inserito l'articolo 28-ter per accogliere la riduzione tariffaria della TARI, incidente sulla parte variabile, riconosciuta ai soggetti, titolari di utenza domestica che risultino aver regolarmente svolto progetti, preventivamente approvati dal Comune, in attuazione del "baratto amministrativo". Tali soggetti, che necessariamente debbono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi di pagamento dei debiti maturati nei confronti del Comune, ed i relativi importi da riconoscere in detrazione sulla tariffa, sono comunicati a SEPI dagli uffici comunali competenti.

L'agevolazione, da applicare sulla quota variabile della tariffa, è riconosciuta sino ad un massimo del 50% della stessa. La detrazione dell'importo, in base all'agevolazione riconosciuta, è detratto dalla tassa dell'anno successivo a quello in cui è portato a termine il progetto oggetto di baratto.

L'agevolazione prevista in questo articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 29 - Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti.

Su impulso dell'Amministrazione è stata proposta, per lo scorso anno, una agevolazione relativa alla tassa sui rifiuti delle due categorie che ricomprendono gli alberghi: la 7 – "Alberghi con ristoranti" e la 8 – "Alberghi senza ristorante".

E' stata definita una riduzione basata su un algoritmo che lasci inalterata la tassa derivante dall'applicazione delle tariffe corrispondenti alle due categorie menzionate, deliberate per ogni anno, per i primi 500 metri quadri di superficie tassabile, tenuto conto che sotto tale dimensioni non vi siano margini di scala per proporre un abbattimento del tributo.

Per le superfici tassabili eccedenti i 500 metri quadrati si è applicato, lo scorso anno, una riduzione del 15%; tale riduzione è elevata alla misura del 20% per l'anno 2020.

Detta agevolazione è introdotta dal Comune in forza della potestà regolamentare definita entro i limiti stabiliti dall'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Tale agevolazione, non trattandosi di una riduzione tariffaria non deve essere ricaricata sulla platea degli altri contribuenti del medesimo tributo, ma essendo una agevolazione introdotta secondo i dettami del comma 660 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 il mancato gettito, quantificato in euro 91.200, deve essere assicurato, tramite apposite autorizzazione di spesa, attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Al/Vi

Il Funzionario Responsabile del Tributo
Annalisa Dolinich